

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (C.S.A.)

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'oggetto della prestazione consiste nella realizzazione di servizi di assistenza tecnica finalizzati al supporto delle attività di competenza dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Provincia di Mantova, come sotto indicati.

Tali servizi risultano strettamente collegati all'attività dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, determinandosi così la necessità di un'interazione continua e diretta organizzativa tra lo staff dell'esecutore ed i dipendenti che, a vario titolo, sono coinvolti nello svolgimento dell'attività. Data quindi la natura della prestazione, gli incontri di impostazione e condivisione delle metodologie di lavoro si svolgeranno presso la Provincia di Mantova (via P. Amedeo 30/32, Mantova).

I servizi hanno ad oggetto:

A) L'assistenza tecnica all'espletamento dell'attività istruttoria di competenza provinciale relativa ai procedimenti per il rilascio del titolo ambientale relativo ad autorizzazioni EMISSIONI IN ATMOSFERA, di cui all'art. 269 DEL D.lgs. 152/06, come di seguito rappresentata in termini non esaustivi:

- verifica della completezza e valutazione della documentazione tecnica posta a corredo delle domande anche mediante l'impiego di strumenti operativi di valutazione delle istanze;
- predisposizione dell'eventuale comunicazione di richiesta di integrazioni;
- valutazione del progetto, comprensivo di descrizione degli impianti e delle tecniche adottate per rispettare i valori di emissione allo scarico;
- verifica di dimensionamento dell'impianto di trattamento;
- individuazione delle prescrizioni tecniche da inserire nel provvedimento;
- redazione degli allegati tecnici alle autorizzazioni;
- aggiornamento anche da remoto del data-base gestionale dei procedimenti;
- eventuale assistenza tecnica durante gli incontri con gli utenti anche da remoto;
- inquadramento tecnico delle modifiche richieste rispetto alla possibile tipologia della variante (sostanziale e non sostanziale).

B) L'assistenza tecnica all'espletamento dell'attività istruttoria di competenza provinciale relativa ai procedimenti per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) del comparto Industria e Rifiuti di cui all'art. 29 – bis e seguenti del D.lgs. 152/06, come di seguito rappresentata in termini non esaustivi:

- verifica della completezza e valutazione della documentazione tecnica posta a corredo delle domande anche mediante l'impiego di strumenti operativi di valutazione delle istanze;
- inquadramento tecnico delle modifiche richieste rispetto alla possibile tipologia della variante dell'istanza presentata, anche in riferimento ai BREF vigenti per settore
- predisposizione dell'eventuale comunicazione di richiesta di integrazioni;
- valutazione del progetto, comprensivo di descrizione degli impianti e delle attività, tecniche adottate verificandone per le emissioni in atmosfera sia per la gestione rifiuti e gli scarichi idrici la conformità alle normative europea, nazionali e regionale
- ;verifica delle caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale
- eventuali verifiche in loco delle condizioni ambientali dei siti interessati da impianti ed

- attività nonché delle condizioni impiantistiche;
- redazione degli allegati tecnici alle autorizzazioni;
- aggiornamento da remoto del data-base gestionale dei procedimenti;
- eventuale assistenza tecnica durante le conferenze di servizi indette per la valutazione delle domande dei soggetti interessati e durante gli incontri con gli utenti.

Il presente contratto si perfeziona alla data di sottoscrizione e i servizi dovranno essere realizzati, a decorrere dal giorno indicato nel relativo Verbale di consegna del servizio che verrà sottoscritto in contraddittorio dalle parti, per numero di ore necessarie a predisporre almeno 30 bozze di provvedimenti autorizzativi comprensivi di allegato tecnico di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06 e almeno 20 provvedimenti autorizzativi comprensivi di allegato tecnico di cui all'art. 29 – bis e seguenti del D.lgs. 152/06 comparto Industria e Rifiuti, da prestarsi ai sensi di quanto previsto dal successivo art.2.

Dalla data di consegna del servizio, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'aggiudicatario previsti dal presente C.S.A.

ART.2 - STAFF DEL PROGETTO

Lo Staff dell'affidatario del servizio (Staff del Progetto) dovrà garantire la continuità del servizio di assistenza al fine dell'ottimale interazione con il Responsabile Tecnico di cui al successivo art.3. Le attività avverranno indicativamente in concomitanza con gli orari di apertura degli uffici (che sono così articolati: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e nei pomeriggi di lunedì e di giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30).

Tenuto conto della complessità delle attività affidate, l'operatore economico, per l'ottimale svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, metterà a disposizione un gruppo di lavoro (Staff di progetto), composto da un numero di addetti tale da garantire il livello delle prestazioni richieste, in via continuativa, per ciascun settore di assistenza di cui alle precedenti lettere A) e B).

I componenti lo Staff di progetto devono essere in possesso di titoli adeguati in riferimento alle attività che svolgeranno e di comprovata esperienza professionale al fine di garantire un efficace supporto all'attività di governance nei processi/procedimenti di valutazione ambientale.

Gli operatori devono possedere una spiccata capacità di lavorare in gruppi di lavoro, rispettando le tempistiche programmate sulla base dei fabbisogni indicati dal Responsabile Tecnico di cui al successivo art. 3, ed un'elevata attitudine a relazionarsi con gli uffici.

Al fine di realizzare un efficace e soddisfacente supporto alle attività degli uffici provinciali, lo Staff del Progetto dovrà possedere una idonea conoscenza dei programmi Word ed Excel di Microsoft Office, dei programmi di gestione della posta elettronica e dei principali browser internet.

In corso di esecuzione del contratto, l'esecutore s'impegna a non modificare la composizione del gruppo di lavoro se non nei casi in cui si rendesse necessario il supporto tecnico su questioni di ordine specialistico. Qualora l'esecutore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti, dovrà preventivamente comunicarlo per iscritto al Committente, indicando i nominativi ed inviando il curriculum vitae in formato europeo delle persone che si intendono impiegare in sostituzione. In ogni caso i nuovi componenti dovranno possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli dei componenti sostituiti.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere all'affidatario del servizio l'immediato allontanamento del personale che, a suo insindacabile giudizio, non riterrà in possesso dei requisiti tecnici o morali necessari all'espletamento del servizio o che comunque non si dimostrerà in grado di svolgere adeguatamente i servizi richiesti.

ART. 3 - RESPONSABILE TECNICO

La Provincia di Mantova, nell'ambito dell'appalto in questione, individua il Responsabile del Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN - AIA, in qualità di Responsabile Tecnico, che avrà il compito, in collaborazione con il Supervisore di impresa, di cui al successivo articolo 4, di far fronte a tutte le

problematiche inerenti l'esecuzione del contratto per tutti i servizi e le attività in esso previsti, compresa la verifica del rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati.

Quest'ultima attività verrà svolta con cadenza bimestrale o comunque in caso di situazioni che determinino una più immediata valutazione del livello di erogazione del servizio. Al Supervisore di impresa verrà comunicato lo scostamento riscontrato, rispetto ai livelli di servizio previsti e l'affidatario avrà 5 giorni solari e consecutivi per la rimozione delle anomalie riscontrate. Al termine, in relazione al tipo di problematiche oggetto della rimozione, si potrà prevedere il ricorso ad una nuova verifica formale del livello di servizio delle attività contrattualizzate.

Qualora lo scostamento sia rappresentato da una differenza negativa tra il numero effettivo di procedimenti conclusi nel bimestre ed il valore minimo indicato nella tabella riportata al successivo art. 5, tale scostamento andrà recuperato nel bimestre successivo, a pena di applicazione delle sanzioni previste nel presente C.S.A.

La Provincia potrà, all'occorrenza e/o per specifiche attività, indicare al Supervisore di impresa referente dell'affidatario altri interlocutori individuati tra i Referenti dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente.

Tutte le comunicazioni al Supervisore dell'Impresa potranno avvenire anche tramite e-mail.

Art. 4 - SUPERVISORE DI IMPRESA

Il Supervisore dell'impresa assume il ruolo di interlocutore tecnico-gestionale nei confronti del Responsabile Tecnico della Provincia di Mantova garantendo una reperibilità telefonica nell'arco della finestra temporale del servizio.

Egli dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- trasmettere una relazione mensile sull'attività svolta;
- supervisionare l'esecuzione del servizio in modo da garantire il rispetto della qualità e dei livelli di servizio previsti;
- notificare tempestivamente eventuali problematiche che possano pregiudicare il corretto svolgimento del servizio, suggerire e mettere in opera le procedure più idonee a minimizzarne gli impatti sulla Provincia, impregiudicato ogni diritto o facoltà a tutela della Provincia;
- analizzare e riesaminare periodicamente i problemi ricorrenti, al fine di prevenire gli errori più frequenti e migliorare gli indici di servizio;
- intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.

L'affidatario dovrà, inoltre, comunicare con almeno dieci giorni di preavviso, per la formale accettazione, ogni successiva sostituzione che si dovesse verificare.

ART.5 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Bimestrale

Redazione a cadenza bimestrale di una relazione che illustri l’attività svolta e dalla quale si evinca il numero e la tipologia dei procedimenti assegnati, istruiti e conclusi nel periodo di riferimento.

Il valore minimo di procedimenti conclusi, rispettivamente per le tipologie EMISSIONI IN ATMOSFERA, di cui all’art. 269 DEL D.lgs. 152/06 e Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) del comparto Industria e Rifiuti di cui all’art. 29 – bis e seguenti del D.lgs. 152/06, così come descritte nel precedente art.1, viene per ciascun bimestre così definito:

numero bimestre	EMISSIONI IN ATMOSFERA	AIA INDUSTRIA RIFIUTI
1	2	2
2	4	2
3	6	4
4	6	4
5	6	4
6	6	4

A tal fine si precisa che si intenderanno “conclusi” i procedimenti per i quali è stata completata l’acquisizione delle eventuali integrazioni e degli eventuali pareri necessari e per i quali il fornitore abbia proceduto alla redazione e consegna dell’allegato tecnico.

L’eventuale differenza negativa tra il numero effettivo di procedimenti conclusi nel bimestre ed il valore minimo indicato in tabella andrà recuperato entro i due bimestri successivi; il mancato recupero della differenza negativa entro il suddetto termine comporterà l’applicazione delle penali previste nell’apposito articolo.

A fine contratto

All’atto della conclusione del contratto l’affidatario dovrà fornire una relazione dalla quale si evinca il numero e la tipologia dei procedimenti assegnati, istruiti e conclusi nell’ambito della durata complessiva del contratto; a tal fine si precisa quanto segue:

- per la lettera A di cui all’art.1 (EMISSIONI IN ATMOSFERA)

Il fornitore dovrà avere concluso almeno **N.30** procedimenti EMISSIONI IN ATMOSFERA, eventualmente incrementati nell’ambito dell’offerta tecnica presentata in sede di gara (rif. voce “numero pratiche aggiuntive” dell’offerta tecnica presentata).

All’atto della cessazione del contratto l’affidataria dovrà fornire una relazione dalla quale si evinca il numero di procedimenti assegnati e il numero dei procedimenti conclusi nell’ambito della durata complessiva del contratto.

- per la lettera B di cui all’art.1 (AIA INDUSTRIA RIFIUTI)

Il fornitore dovrà avere concluso almeno **N. 20** procedimenti AIA INDUSTRIA RIFIUTI, eventualmente incrementati nell’ambito dell’offerta tecnica presentata in sede di gara (rif. voce “numero pratiche aggiuntive” dell’offerta tecnica presentata).

All’atto della cessazione del contratto l’affidataria dovrà fornire una relazione finale dalla quale si evinca il numero di procedimenti assegnati e il numero dei procedimenti conclusi nell’ambito della durata complessiva del contratto.

Il mancato raggiungimento dell’obiettivo al termine del contratto comporterà l’applicazione delle penali previste nell’apposito articolo.

ART.6 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Non saranno ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, gravi eventi naturali.

ART.7 – PENALI

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni stabilite dal contratto.

In caso di violazione di disposizioni e/o di riscontrata irregolarità nella esecuzione dei servizi, non imputabile a causa di forza maggiore, debitamente comprovate e ritenute valide dalla Provincia, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza, alla recidività ed alla durata. In particolare le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (*dieci per cento*) dell'importo netto del contratto.

Le penali dovute per il mancato recupero della differenza negativa entro i due bimestri successivi sono calcolate in misura pari al 7 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun procedimento di EMISSIONI IN ATMOSFERA, di cui all'ART. 269 DEL D.lgs. 152/06 e Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) del comparto Industria e Rifiuti di cui all'art. 29 – bis seguenti del D.lgs. 152/06 non concluso secondo le scadenze indicate nel precedente art.5, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (*dieci per cento*) dell'importo netto del contratto, a pena di risoluzione del contratto medesimo.

Qualora per un bimestre l'appaltatore non conseguisse gli obiettivi indicati al precedente articolo 5, si procederà alla messa in mora intimando all'appaltatore di procedere al recupero dei procedimenti non conclusi entro i due bimestri successivi; qualora anche alla fine dei due bimestri successivi l'appaltatore risultasse non aver recuperato l'arretrato, verranno applicate le penali sopra descritte.

Qualora per un bimestre l'appaltatore non concludesse alcun procedimento di autorizzativo (cioè 0 AUTORIZZAZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA, di cui all'ART. 269 DEL D.lgs. 152/06 e , 0 AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA) DEL COMPARTO INDUSTRIA E RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 29 – BIS SEGUENTI DEL D.LGS. 152/06), si procederà alla messa in mora intimando all'appaltatore di procedere al recupero dei procedimenti non conclusi entro i due bimestri successivi e sospendendo il pagamento delle somme previste (cioè pari a un terzo dell'importo previsto per la rata semestrale); qualora anche alla fine dei due bimestri successivi l'appaltatore risultasse non aver recuperato l'arretrato, e dunque non risultassero raggiunti gli obiettivi stabiliti, la Provincia avvierà le procedure previste per la risoluzione per inadempimento del contratto.

Qualora al termine del contratto non risultassero conseguiti gli obiettivi indicati al precedente articolo 5, la conseguente penale verrà calcolata in misura pari al 7 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun procedimento di AUTORIZZAZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA, di cui all'ART. 269 DEL D.lgs. 152/06 o AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA) DEL COMPARTO INDUSTRIA E RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 29 – BIS SEGUENTI DEL D.LGS. 152/06 non concluso.

La penalità verrà comminata mediante nota di addebito su quanto dovuto al contraente, previa contestazione scritta della Provincia.

Decorsi 10 giorni dal ricevimento della contestazione, qualora non siano pervenute controdeduzioni ritenute accettabili, la penalità si intende accettata.

L'eventuale risoluzione per inadempimento del contratto avverrà previa emanazione di contestazione scritta della Provincia.

Decorsi 10 giorni dal ricevimento della contestazione, qualora non siano pervenute controdeduzioni ritenute accettabili, il contratto si intenderà rescisso.

La penalità comminata non preclude la possibilità per la Provincia di rivalersi, nei confronti dell'appaltatore, per ulteriori e comprovati danni derivati da violazioni e/o irregolarità.

ART.8 - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

Sia l'operatore economico affidatario del presente servizio, sia i componenti dello Staff di progetto non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità; in particolare non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in applicazione dell'articolo 80, comma 5, lett.d) e dell'articolo 42, commi 2 e 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. A mero titolo esemplificativo, deve ritenersi sussistente una situazione di conflitto di interessi in capo all'operatore economico o al singolo componente dello Staff del Progetto che abbia assunto negli ultimi due anni o assuma successivamente, durante il periodo dell'affidamento, collaborazioni o incarichi con soggetti titolari delle autorizzazioni inerenti le attività del presente appalto.

ART.9 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO – ANTICIPAZIONE

Per i servizi oggetto del presente affidamento è previsto un compenso massimo di € **140.000,00** oltre IVA di legge (per complessivi € **170.800,00** IVA 22% compresa), soggetto a ribasso d'asta in sede di gara.

Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in rate posticipate semestrali costanti, dietro presentazione di una relazione attestante il conseguimento degli obiettivi minimi riportati nel precedente articolo 5, e dietro emissione di regolare fattura.

Qualora l'appaltatore concluda tutti i procedimenti assegnati, corrispondenti ai valori minimi riportati all'art. 5, eventualmente incrementati nell'ambito dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, prima del termine previsto, la Provincia di Mantova provvederà ad erogare il saldo anticipatamente previa consegna della relazione finale di cui all'art. 5 ed emissione di regolare fattura.

Le fatture dovranno essere elettroniche secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati: CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che identifica in modo univoco ciascuna PA e consente al sistema di interscambio (SDI) di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario (PA). Altre informazioni sono consultabili sul sito www.fatturapa.gov.it

Inoltre nei campi descrittivi la fattura dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per la registrazione secondo le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72 e dall'art. 191 del Tuel.

L'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente comunicherà prima dell'emissione delle fatture i seguenti dati:

- Determina n. _____ del _____
- Capitolo _____ Impegno _____
- CIG di riferimento _____
- IBAN del Conto Dedicato _____
- Scadenza del pagamento _____

Per effetto di quanto disposto dall'art.1, c.629, lett.b), della L.n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto l'art.17-ter al DPR 633/1972, (c.d. split payment), l'I.V.A. relativa alle fatture emesse verrà versata direttamente dalla Provincia di Mantova destinataria delle fatture stesse. Di conseguenza, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura "IVA da versare a cura della Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell'art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (*venti per cento*) sul valore del contratto d'appalto, da erogare entro 15 (*quindici*) giorni dall'effettivo inizio della

prestazione accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa;

b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso di esecuzione del contratto, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione; in ogni caso all'ultimazione dei servizi l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione in caso di insufficiente compensazione o in caso di decadenza dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Dal momento della comunicazione dell'emissione della fattura, il Responsabile del Procedimento darà corso alle procedure inerenti le verifiche di legge necessarie per il pagamento.

Il pagamento sarà effettuato da parte dell'Ente Appaltante entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'emissione della fattura.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'affidatario cui sono state contestate inadempienze nella prestazione dei servizi, fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ART.10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione della L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* l'affidatario e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG: **8142835005**).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell'affidamento.

A tal fine l'affidatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

La Provincia di Mantova verificherà, inoltre, che negli eventuali contratti sottoscritti dall'affidatario con altri eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Al fine di mettere la Provincia di Mantova in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, l'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Provincia tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentito il ricorso al subappalto nel rispetto del limite massimo previsto dal suddetto articolo.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Amministrazione Committente. L'autorizzazione è subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito dell'originale del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio, nel quale devono essere inserite:
 - le clausole di cui all'articolo 3, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Committente, ai sensi della lettera b), trasmetta:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato per l'esecuzione dello specifico servizio di cui risulta affidatario;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante/i il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in deroga a quanto previsto al periodo precedente, l'Amministrazione committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dei lavori da loro eseguiti:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere all'Amministrazione committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento del servizio previsto dal presente Capitolato, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (*prestatori di servizi*) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Art. 12 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico affidatario del servizio è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni dedotte nel presente Capitolato Prestazionale e della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi della Committenza. L'osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del contratto non limitano la responsabilità dell'affidatario e dei professionisti che eseguono il servizio.

In particolare l'affidatario è responsabile di ogni eventuale inesattezza, omissione od errore riscontrati nell'esecuzione del servizio in riferimento all'attività svolta.

L'affidatario dovrà mantenere la massima riservatezza nello svolgimento del servizio, sulle indicazioni di volta in volta ricevute dal Committente, sui tempi di esecuzione del servizio, sui dati acquisiti nel corso delle procedure, ecc. L'eventuale diffusione di dati o informazioni non autorizzati potrà essere causa di richiesta di allontanamento e sostituzione dei responsabili.

ART.13 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'affidatario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Provincia di Mantova;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Durante l'esecuzione del contratto l'affidatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato del proprio personale e di quello di terzi di cui eventualmente si avvalga nell'esecuzione delle attività in oggetto, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

E' fatto obbligo all'affidatario di mantenere la Provincia di Mantova sollevata e indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Provincia, da terzi danneggiati.

L'affidatario sarà comunque tenuta a risarcire la Provincia di Mantova dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dalle presenti condizioni di contratto, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Provincia di Mantova.

L'affidatario è inoltre tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi, prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. L'esecutore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dall'autorità provinciale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro; la Provincia procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.

L'esecutore dovrà dimostrare, a richiesta, di ottemperare ad ogni disposizione vigente in materia di trattamento del personale dipendente.

L'aggiudicatario, in particolare, è obbligato a dimostrare, prima della stipula del contratto, il possesso di idonea e specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile

derivante dall'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento. La polizza dovrà avere ad oggetto la copertura dei rischi da esecuzione determinati da qualsiasi causa, avente durata pari almeno a quella del contratto oggetto del presente capitolato, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente i rischi di esecuzione e la responsabilità civile verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso,

derivanti dalle attività oggetto del presente capitolato e per ogni danno anche se qui non menzionato. L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 800.000,00 per anno e per sinistro, con un numero di sinistri illimitato. L'aggiudicatario è tenuto a produrre copia della relativa polizza all'atto della stipula del contratto. L'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di adeguata copertura assicurativa, già attivata, avente le medesime caratteristiche richieste per la polizza sopra indicata. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla predetta polizza, in cui si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 800.000,00 per anno e per sinistro.

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Mantova si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell'affidatario, nei seguenti casi:

- sospensione del servizio, per causa non imputabile a forza maggiore o a colpa della
- Provincia, per oltre 2 giorni consecutivi;
- qualora l'affidatario non intenda sottostare alle penalità poste all'Art. 6 del presente Capitolato Prestazionale;
- nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo;
- del contratto;
- cessione a terzi dell'esecuzione dell'attività;
- subappalto delle attività senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta del committente;
- nel caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Mantova (3 volte).

Come disposto dall'art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., l'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Provincia di Mantova procede all'applicazione delle penalità previste, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 15 - DIRITTO DI RECESSO

La Provincia di Mantova ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'affidatario, nei casi in cui ricorra una giusta causa o per reiterati inadempimenti dell'affidataria, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'affidatario un ricorso ai sensi della vigente legge in materia fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che imponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia di Mantova.

In caso di recesso della Provincia di Mantova, l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'affidatario contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto.

ART.16 - RECESSO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 13 DEL D.L. 6 LUGLIO 2012 N. 95

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione Consip SpA, stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi –tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire – e l'affidatario non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal contratto per riportarlo

nel limite di cui all'art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART.17 - RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013

Gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, sono estesi, per quanto compatibili ai sensi dell'art. 2 del regolamento medesimo, ai collaboratori dell'affidatario che, a qualsiasi titolo, verranno incaricati della prestazione del servizio in oggetto.

L'affidatario si impegna a prendere visione del suddetto regolamento e a diffonderne la conoscenza tra i collaboratori incaricati del servizio.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento da parte di tali collaboratori, la Provincia procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi della normativa citata.

ART.18 - RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione Committente può rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'affidatario per servizi già eseguiti.

ART.19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

È parte integrante del contratto e deve essere ad esso materialmente allegato il Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo e Prestazionale, controfirmato dall'aggiudicatario.

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) l'offerta tecnica presentata in sede di gara
- b) l'offerta economica presentata in sede di gara:
- e) le polizze di garanzia;
- f) il Patto di Integrità

tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, di dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso, al fine di garantire l'interesse pubblico alla continuità e tempestività dell'attività autorizzatoria.

ART.20 - CONTROVERSIE

La definizione delle controversie tra la Provincia di Mantova e l'affidatario che dovessero insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è soggetta all'autorità giudiziaria senza alcuna possibilità di deferire la decisione a un collegio arbitrale.

Il foro competente è il Foro di Mantova.

ART.21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme del Codice Civile e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, con particolare riferimento alle norme del D.Lgs. 50/2016 es.m.i.